

I848 - PROBLEMATICHE CONCERNENTI L'ATTIVITÀ DI PROMOZIONE NEL MERCATO DELL'EDITORIA SCOLASTICA

Provvedimento n. 30179

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 24 maggio 2022;

SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (ora 101 e 102 TFUE);

VISTI il Regolamento n. 330/2010 della Commissione del 20 aprile 2010 e gli Orientamenti sulle restrizioni verticali;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e, in particolare, l'articolo 14-ter;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 1° dicembre 2020, con la quale è stata avviata un'istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90 nei confronti delle società De Agostini Scuola S.p.A. (di seguito De Agostini), Mondadori Education S.p.A. (di seguito Mondadori), Rizzoli Education S.p.A. (di seguito Rizzoli), Pearson Italia S.p.A. (di seguito Pearson) e Zanichelli Editore S.p.A. (di seguito Zanichelli) per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 101 del TFUE, concernenti le cosiddette "clausole di gradimento" presenti nei contratti tra editori e promotori, le quali prevedono che la facoltà del promotore di contrattualizzare un nuovo editore sia subordinata alla discrezionale autorizzazione dell'editore che già rappresenta;

VISTA la propria delibera del 16 febbraio 2021, con la quale il procedimento è stato esteso soggettivamente nei confronti dell'Associazione Italiana Editori (AIE) e dell'Associazione Nazionale Agenti Rappresentanti Promotori Editoriali (ANARPE), nonché, oggettivamente, agli accordi collettivi sottoscritti dalle stesse in data 28 ottobre 1988 e in data 27 novembre 2017, i quali prevedono, tra l'altro, che *"salvo patto contrario ... il promotore editoriale scolastico [non] può assumere l'incarico di fare opera di promozione editoriale scolastica per più preponenti che siano in concorrenza tra di loro"*;

VISTA la *"Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287"*;

VISTE le comunicazioni del 30 marzo 2021, del 6 aprile 2021 e del 26 maggio 2021, con le quali rispettivamente AIE, ANARPE e le società De Agostini, Mondadori, Rizzoli, Pearson e Zanichelli hanno presentato impegni, ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90, secondo le modalità indicate specificamente nell'apposito *"Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90"*, volti a rimuovere i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria;

VISTA la propria delibera del 22 giugno 2021, con la quale è stato disposto il rigetto degli impegni presentati da Zanichelli in data 26 maggio 2021;

VISTA la propria delibera del 16 novembre 2021 con la quale sono stati resi obbligatori, per le associazioni AIE e ANARPE (di seguito congiuntamente indicate come le Associazioni) e per le società De Agostini, Mondadori, Rizzoli e Pearson (di seguito congiuntamente indicati come Quattro Editori), gli impegni presentati, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90, rispettivamente in data 30 marzo 2021, 6 aprile 2021 e 26 maggio 2021, e nei confronti delle stesse è stato chiuso il procedimento senza accertamento dell'infrazione, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90;

VISTA l'istanza di Zanichelli di riammissione in termini per la presentazione di impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90 pervenuta in data 18 febbraio 2022;

VISTA la comunicazione del 18 febbraio 2022 con la quale Zanichelli ha presentato nuovi impegni, ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90, secondo le modalità indicate specificamente nell'apposito *"Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90"*, volti a rimuovere i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria;

VISTA la propria delibera del 1° marzo 2022, con la quale è stata disposta la pubblicazione degli impegni proposti da Zanichelli, al fine di consentire ai terzi interessati di esprimere le loro osservazioni;

VISTA la propria comunicazione alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1/2003;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. De Agostini Scuola S.p.A. (attualmente D Scuola S.p.A.) è una società attiva nel settore dell'editoria scolastica attraverso diversi marchi, tra cui *Black Cat*, *Cedam Scuola*, *De Agostini*, *Garzanti Linguistica*, *Garzanti Scuola*, *Theorema*. La società, che nel 2020 ha realizzato un fatturato di 70,8 milioni di euro, è recentemente entrata a far parte del Gruppo Mondadori a seguito dell'acquisizione dell'intero capitale sociale della stessa da parte di Mondadori Libri S.p.A.¹
2. Mondadori Education S.p.A. e Rizzoli Education S.p.A. sono le società del gruppo Mondadori attive nell'editoria scolastica, giuridica e, in misura minore, universitaria mediante un catalogo complessivo di circa trenta marchi. Le due società, interamente controllate da Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., nel 2020 hanno realizzato un fatturato pari, rispettivamente, a 80 e 76,9 milioni di euro.
3. Pearson Italia S.p.A. è attiva nell'editoria scolastica e universitaria attraverso diversi marchi, tra cui *Pearson*, *Paravia* e *Bruno Mondadori*. La società, interamente controllata da Pearson PLC, nel 2020 ha realizzato un fatturato di 105 milioni di euro.
4. Zanichelli Editore S.p.A. è attiva nell'editoria scolastica, universitaria e giuridica con tre distinte Divisioni, alle quali fanno capo, rispettivamente, i marchi editoriali *Zanichelli*, *Loescher* e *Atlas*². La società, il cui capitale è ripartito tra numerose persone fisiche e giuridiche, nell'esercizio finanziario concluso il 30 giugno 2020 ha realizzato un fatturato pari a 170 milioni di euro.
5. L'Associazione Italiana Editori (AIE) è l'associazione di categoria – aderente a Confindustria – degli editori italiani e di quelli stranieri attivi in Italia. Gli editori aderenti all'AIE rappresentano il 90% del mercato librario italiano.
6. L'Associazione Nazionale Agenti Rappresentanti e Promotori Editoriali (ANARPE) è l'associazione di categoria che rappresenta i promotori, agenti, dipendenti o concessionari editoriali. All'Associazione aderiscono i circa 1.200 operatori editoriali scolastici e copre tutto il territorio nazionale.

II. IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO E LE CONDOTTE CONTESTATE

7. A seguito della segnalazione da parte di un operatore attivo nel settore dell'editoria scolastica, l'Autorità, in data 1° dicembre 2020, ha avviato un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti delle società De Agostini, Mondadori, Rizzoli, Pearson e Zanichelli, volta ad accertare eventuali violazioni dell'articolo 101 del TFUE, concernenti specifiche clausole, cosiddette di gradimento, presenti nei contratti tra editori e promotori, idonee a limitare la facoltà dei promotori di assumere mandati da diversi editori in concorrenza.
8. Successivamente, in data 16 febbraio 2021, l'Autorità, visti gli elementi acquisiti successivamente all'avvio dell'istruttoria, ha deliberato di estendere il procedimento avviato in data 1° dicembre 2020, soggettivamente, nei confronti delle associazioni AIE e ANARPE, nonché, oggettivamente, agli accordi collettivi sottoscritti dalle stesse in data 28 ottobre 1988 e in data 27 novembre 2017, i quali contengono una clausola di non concorrenza idonea a garantire una uniforme organizzazione dei rapporti verticali su tutto il territorio nazionale e per tutti gli operatori secondo un modello suscettibile di determinare restrizioni della concorrenza.
9. I comportamenti denunciati riguardano specifiche clausole, presenti nei contratti tra editori e promotori, idonee a limitare la facoltà dei promotori di assumere mandati da diversi editori in concorrenza. Dette clausole stabiliscono infatti che il promotore non può contrattualizzare un nuovo editore senza aver preventivamente ottenuto espressa autorizzazione da parte dell'editore che già rappresenta.
10. Tali clausole, pur essendo presenti nei contratti utilizzati da pressoché tutti gli editori, sono credibilmente esercitate dagli editori maggiori, ciascuno dei quali può generare una porzione considerevole del fatturato delle strutture di promozione.
Nel conferire all'editore la facoltà di limitare l'ambito di operatività del promotore, le clausole di gradimento rappresentano una forma di restrizione verticale idonea a limitare l'operatività dei promotori con effetti escludenti nel mercato dell'editoria scolastica.
11. AIE, ANARPE e i Quattro Editori, rispettivamente in data 30 marzo 2021, 6 aprile 2021 e 26 maggio 2021, hanno presentato impegni, ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90, volti a rimuovere i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria. Con delibera del 22 giugno 2021 è stata disposta la pubblicazione degli impegni proposti dalle predette Associazioni e dai Quattro Editori sul sito Internet dell'Autorità, al fine di consentire ai terzi interessati di esprimere le loro osservazioni (*market test*). Tenuto conto delle osservazioni pervenute nell'ambito del *market test* e delle posizioni al riguardo rappresentate dalle due Associazioni e dai Quattro Editori, l'Autorità, in data 16 novembre 2021, ha adottato il provvedimento di accoglimento degli impegni, chiudendo il procedimento nei confronti di AIE, ANARPE, De Agostini, Mondadori, Rizzoli e Pearson senza accertare le ipotizzate violazioni dell'articolo 101 del TFUE³.

¹ [L'operazione è stata esaminata dall'Autorità (cfr. provvedimento n. 29867 del 4 novembre 2021).]

² [La società Istituto Italiano Edizioni Atlas S.r.l., che nel 2020 ha realizzato un fatturato pari a 10,7 milioni di euro, è stata oggetto di una fusione per incorporazione che si è perfezionata in data 24 marzo 2021.]

³ [Cfr. provvedimento n. 29894 del 16 novembre 2021, in Bollettino n. 48 del 6 dicembre 2021.]

12. In data 18 febbraio 2022 Zanichelli ha sottoposto all’Autorità un’istanza di riammissione in termini per la presentazione di impegni ai sensi dell’articolo 14-ter della legge n. 287/90 e presentato nuovi impegni⁴, secondo le modalità indicate specificamente nell’apposito “Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell’articolo 14-ter della legge n. 287/90”, volti a rimuovere i profili anticoncorrenziali oggetto dell’istruttoria.

III. GLI IMPEGNI DELLE ASSOCIAZIONI E DEI QUATTRO EDITORI

13. Mediante gli impegni resi obbligatori con delibera del 16 novembre 2021, AIE e ANARPE si sono impegnate a modificare l’articolo 2, comma 1, dell’Accordo economico collettivo per la disciplina del rapporto di promozione scolastica (AEC) per l’anno 2017 sopprimendo la previsione relativa al divieto di concorrenza del promotore editoriale scolastico e prevedendo di non reintrodurre un analogo divieto in un eventuale stipulando accordo che andrà a sostituire l’AEC 2017. I due impegni non hanno scadenza.

14. Quanto ai Quattro Editori, ciascuno di essi ha presentato un set composto di due impegni comportamentali, dei quali, il primo è indirizzato a rispondere alle criticità relative alle condotte contestate nel provvedimento di avvio dell’istruttoria, mentre il secondo ha ad oggetto il contributo individuale dei singoli editori alla misura eventualmente presentata da AIE per far venir meno le criticità concorrenziali oggetto del procedimento di estensione. In relazione a quest’ultimo profilo, ciascuno dei Quattro Editori si è impegnato a votare in tutte le sedi idonee indicate dall’AIE a favore della soppressione della clausola relativa al divieto di concorrenza dall’AEC 2017. Quanto al primo profilo, i Quattro Editori si sono impegnati a rinunciare, per le prossime cinque campagne adozionali, all’esercizio della c.d. clausola di gradimento presente nei contratti vigenti con tutti gli agenti/promotori delle rispettive reti, sia monomandatari che plurimandatari. Analogamente, la rinuncia vale, laddove previste, per la clausola di esclusiva e per la facoltà dell’editore di imporre un obbligo di informativa relativo agli editori per cui eventualmente l’agente/promotore svolga la propria attività, nonché nei confronti dei nuovi contratti che verranno sottoscritti successivamente alla notifica del provvedimento stesso (entro il termine della quinta campagna adozionale). Anche tali impegni sono stati resi obbligatori con la delibera del 16 novembre 2021.

IV. IL MERCATO RILEVANTE

15. Preliminarmente si ricorda che, nei casi riguardanti intese, la definizione del mercato rilevante è essenzialmente volta a individuare le caratteristiche del contesto economico e giuridico nel quale si colloca il coordinamento fra imprese. Ai fini della valutazione di un’intesa, infatti, l’individuazione del mercato rilevante, ancorché utile per circoscrivere con precisione e focalizzare l’analisi dei comportamenti delle imprese coinvolte, risulta funzionale all’individuazione dell’ambito merceologico e territoriale nel quale si manifesta un coordinamento fra imprese e si realizzano gli effetti derivanti dall’illecito concorrenziale.

16. Le condotte segnalate si radicano nel rapporto tra gli editori e i promotori di libri scolastici. Con riferimento all’editoria scolastica, il mercato rilevante ai fini della valutazione delle condotte segnalate – come già indicato nella citata decisione del 16 novembre 2021 – risulta circoscritto alla produzione e distribuzione di libri di testo per la scuola secondaria (scuole medie e scuole superiori). Dal punto di vista geografico il mercato ha ampiezza nazionale.

17. Si tratta di un mercato altamente concentrato in cui il novero degli operatori è stabile nel tempo, così come le rispettive quote di mercato⁵, mentre i primi tre gruppi, ai quali sono riconducibili tutte le Parti del presente procedimento, rappresentano stabilmente oltre il 75% dell’offerta.

V. GLI IMPEGNI PRESENTATI DA ZANICHELLI

18. Con la comunicazione del 18 febbraio 2022, Zanichelli si è impegnata a rinunciare, fino al 31 maggio 2026, all’esercizio delle clausole di gradimento e di non concorrenza presenti nei contratti in essere e di prossima sottoscrizione tra i singoli promotori indipendenti⁶ e ciascuna delle proprie Divisioni Editoriali (Zanichelli, Loescher e Atlas) in relazione ad altri e/o nuovi mandati che abbiano ad oggetto la promozione delle opere adozionali destinate alla scuola secondaria eventualmente conferiti al promotore da parte di case editrici concorrenti. In conseguenza di tale rinuncia il promotore, fino alla data sopra indicata, non sarà tenuto a informare la rispettiva Divisione né a richiedere il consenso qualora intenda acquisire nuovi mandati per la promozione di testi scolastici adozionali destinati

⁴ [Gli impegni presentati da Zanichelli in data 26 maggio 2021 sono stati rigettati con delibera dell’Autorità del 22 giugno 2021.]

⁵ [Le quote di mercato devono essere considerate alla luce di alcune operazioni di aggregazione che nel tempo si sono succedute: tra le più rilevanti si ricordano: l’acquisizione nel 2016 di Istituto Italiano Edizioni Atlas da parte di Zanichelli Editore S.p.A.; l’acquisizione, sempre nel 2016, dell’attuale Rizzoli Education da parte del Gruppo Mondadori (valutata dall’Autorità nell’ambito del procedimento C12023 – Arnoldo Mondadori Editore/RCS Libri, cfr. provvedimento n. 25932 del 23 marzo 2016 in Bollettino n. 9 del 29 marzo 2016); l’acquisizione nel 2018 di S.E.I. – Società Editrice Internazionale S.p.A. da parte di La Scuola S.p.A.; l’acquisizione nel dicembre 2020 della casa editrice Cetem-Principato da parte di Eli S.r.l.]

⁶ [Sono escluse dal perimetro degli impegni le agenzie della rete di promozione della Divisione Zanichelli direttamente controllate dall’editore e quelle, pur costituite da società formalmente autonome, per le quali Zanichelli mette a disposizione la sede operativa presso filiali della stessa Zanichelli, nonché alcuni servizi (tra cui quelli informatici e di spedizione) e le utenze.]

alla scuola secondaria e avrà diritto di assumere liberamente per tale attività altri mandati di agenzia o simili incarichi che comportino la promozione di testi adozionali della scuola secondaria di altre case editrici⁷.

19. Al riguardo Zanichelli ha informato l'Autorità di aver provveduto, già alla fine di gennaio 2022, a inviare a tutti i promotori indipendenti delle proprie Divisioni una rinuncia unilaterale alle clausole di gradimento e di informativa preventiva ancora esistenti nei rapporti con i promotori, a valere dalla data di ricezione della stessa e fino al 31 maggio 2026.

VI. IL MARKET TEST SUGLI IMPEGNI DI ZANICHELLI

20. Nella sua adunanza del 1° marzo 2022 l'Autorità, ritenendo gli impegni presentati da Zanichelli non manifestamente infondati, ne ha disposto la pubblicazione sul proprio sito, allo scopo di sottoporli al *market test* previsto dalla procedura relativa all'applicazione dell'articolo 14-ter della legge n. 287/1990. Gli impegni sopra descritti sono stati sottoposti al *market test* dal 3 marzo al 2 aprile 2022. In tale periodo non sono pervenute osservazioni da parte di terzi interessati.

VII. LA VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI ZANICHELLI

21. Gli impegni di Zanichelli a rinunciare, per le prossime cinque campagne adozionali, all'esercizio delle clausole di esclusiva e di non concorrenza presenti nei contratti in essere tra ciascuna divisione editoriale della casa editrice e i rispettivi promotori appaiono idonei a risolvere, in modo semplice, immediato e proporzionato, le criticità concorrenziali riconducibili alle condotte contestate alla società nel provvedimento di avvio dell'istruttoria, aventi ad oggetto – come richiamato – le clausole stesse.

22. Inoltre, la previsione secondo cui il promotore non sarà tenuto a informare preventivamente la Divisione editoriale in merito ai nuovi mandati che intenda acquisire per la promozione di testi scolastici adozionali destinati alla scuola secondaria appare idonea a contenere il rischio di un esercizio indiretto della clausola di gradimento⁸.

23. In merito alla durata dell'impegno, si osserva che l'orizzonte temporale indicato (coincidente con un intero ciclo della scuola superiore) appare idoneo ad assicurare la riorganizzazione delle relazioni contrattuali tra Zanichelli e suoi promotori secondo modalità potenzialmente meno restrittive della concorrenza rispetto a quelle attualmente vigenti. Al riguardo si rileva che, per tutto il periodo considerato, qualsiasi condotta di Zanichelli volta a limitare la facoltà dei promotori delle rispettive reti di assumere ulteriori mandati di promozione sarebbe suscettibile di configurare una inottemperanza agli impegni stessi.

24. Più in generale, tenuto conto della natura dell'infrazione contestata nel caso di specie – riconducibile al parallelo esercizio delle clausole sopra menzionate da parte di tutti i principali editori – rileva considerare che l'impegno di Zanichelli qui in esame, per contenuto e durata, risulta sostanzialmente equivalente a quello presentato dagli altri editori Parti del procedimento, già resi obbligatori con la decisione dell'Autorità del 16 novembre 2021, per modo che l'insieme dei suddetti impegni può ritenersi idoneo a risolvere complessivamente le preoccupazioni concorrenziali rappresentate nel provvedimento di avvio dell'istruttoria.

25. In questa prospettiva assume valenza positiva la circostanza per cui Zanichelli, alla fine di gennaio 2022 ha comunicato la rinuncia delle clausole ai propri promotori, così da renderli operativi già a partire dalla presente campagna adozionale⁹, allineando in tal modo la tempistica di attuazione dei propri impegni a quella degli impegni degli altri editori¹⁰.

VIII. PREGIUDIZIO AL COMMERCIO TRA STATI DELL'UNIONE EUROPEA

26. Secondo la Comunicazione della Commissione europea 2004/C 101/07 *Linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato*, su GUCE C 101/81 del 27 aprile 2004, il concetto di pregiudizio al commercio intracomunitario deve essere interpretato tenendo conto dell'influenza diretta o indiretta, reale o potenziale, sui flussi commerciali tra gli Stati membri. Alla luce dei principi citati, si rileva che le restrizioni oggetto del presente procedimento sono poste in essere dai principali editori di libri per la scuola secondaria e dalle associazioni di categoria degli editori e dei promotori. Le stesse, inoltre, pur inserite nell'ambito di contratti che disciplinano l'operatività tipicamente locale dei promotori, trovano applicazione sull'intero territorio

⁷ [Un obbligo di informativa permane a carico del promotore al solo fine di permettere a Zanichelli di adempiere correttamente alle disposizioni in materia di versamenti contributivi rispetto all'ente di riferimento. A tal fine l'informazione sarà resa dal promotore soltanto successivamente all'eventuale assunzione di altro mandato (ovvero in caso di risoluzione di un precedente mandato) e non dovrà contenere alcun riferimento al nominativo dell'editore concorrente.]

⁸ [La permanenza dell'obbligo informativo nei termini specificati alla nota 7 appare giustificata, considerato che la normativa relativa ai versamenti contributivi, prevedendo una differenziazione dell'ammontare del contributo a carico dell'editore a seconda dello stato di mono o plurimandatario del promotore, pone effettivamente la concreta necessità per l'editore di essere informato dell'eventuale passaggio di status del promotore.]

⁹ [Si ricorda che l'attività di promozione dei testi scolastici si svolge tra i mesi di febbraio e maggio di ciascun anno.]

¹⁰ [Secondo il contenuto dei rispettivi impegni, i Quattro Editori devono aver comunicato ai propri agenti la rinuncia alla clausola entro la fine del 2021 (cfr. decisione dell'Autorità del 16 novembre 2021).]

nazionale, risultando, pertanto, idonee a ostacolare l'accesso al mercato nazionale di quei soggetti che intendano entrare e/o estendere la propria attività nell'editoria scolastica in Italia. Quindi, la fattispecie oggetto del presente procedimento apparirebbe idonea, in assenza degli impegni assunti da Zanichelli, nonché da tutte le altre Parti (AIE, ANARPE, Mondadori, Rizzoli, Pearson e De Agostini), ad arrecare pregiudizio al commercio tra Stati membri.

IX. CONCLUSIONI

27. In conclusione, dunque, si ritiene che gli impegni così come presentati da Zanichelli in data 18 febbraio 2022 siano idonei a far venir meno i profili anticoncorrenziali relativi alle condotte della società oggetto dell'istruttoria. Detti impegni, inoltre, unitamente a quelli presentati dagli altri editori Parti del procedimento e già resi obbligatori dall'Autorità con la menzionata decisione del 16 novembre 2021, concorrono a rimuovere l'insieme delle criticità concorrenziali evidenziate nella delibera di avvio del procedimento.

RITENUTO, quindi, che gli impegni presentati da Zanichelli in data 18 febbraio 2022 risultano idonei a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria in merito a possibili violazioni dell'articolo 101 del TFUE;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà degli impegni presentati da Zanichelli ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90;

Tutto ciò premesso e considerato:

DELIBERA

a) di rendere obbligatori per la società Zanichelli Editore S.p.A. gli impegni presentati, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90, nei termini sopra descritti e allegati al presente provvedimento di cui fanno parte integrante;

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90 nei confronti della società Zanichelli Editore S.p.A.;

c) che la società Zanichelli Editore S.p.A. informi l'Autorità delle azioni intraprese per dare esecuzione agli impegni assunti, trasmettendo all'Autorità una relazione entro il 31 luglio 2022.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli